TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

N. 6 Reg. C.P. Anno 2013

Il Tribunale riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
dott. Massimo SCUFFI — Presidente
dott. Giuseppe COLAZINGARI — Giudice
dott. Paolo DE PAOLA — Giudice rel.

visto il ricorso della società SEA – Società Energetica Aostana s.r.l., depositato il 27.12.2013 ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F. e successive modificazioni;

vista la documentazione allegata al ricorso;

visto l'art. 161 L.F.;

considerata l'avvenuta comunicazione al P.M. – sede – ed al registro delle imprese ai sensi dell'art. 161 comma 5 L.F.;

ritenuta la propria competenza in relazione alla sede dell'impresa, sita in Pollein (AO);

vista la delibera ex art. 152 comma 2 lettera b) L.F. (doc. 4 allegato al ricorso),

evidenziato che, come attestato dalla cancelleria fallimentare, la ricorrente

- non è in fallimento e non risultano pendenti procedimenti per la dichiarazione di fallimento dinanzi all'intestato Tribunale;

- nei 2 anni anteriore alla presentazione dell'istanza non ha presentato altra domanda ai sensi del comma 6 dell'art. 161 L.F. alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

considerata, ai fini della concessione del termine per il deposito della documentazione, la complessità della situazione della richiedente come dalla stessa sottolineata (sia con riferimento allo stato di crisi sia con riferimento alla struttura societaria, che occupa oltre 50 dipendenti), circostanza che giustifica altresì la nomina fin d'ora di commissario giudiziale ai sensi del combinato disposto degli artt. 161 comma 6 e 163 comma 2 n. 3 L.F.;

ritenuta la necessità di garantire il rispetto degli obblighi informativi previsti dall'art. 161 comma 8 L.F.;

P.Q.M.

1) assegna alla ricorrente, ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F., per il deposito della documentazione prevista ai commi 2 e 3 della citata norma, termine di 120 giorni da oggi (e, quindi, fino al 9 maggio 2014)

2) nomina commissario giudiziale la dott.ssa PATRIZIA VOLANTE con studio in Torino – via San Marino n. 5, PEC: studio.volante@odcec.torino.legalmail.it.

3) dispone che, nelle more del decorso del termine sopra indicato, la parte istante assolva – sotto la vigilanza del commissario giudiziale – agli obblighi informativi di cui all'art. 161 comma 8, e, in particolare:

- depositi mensilmente, a partire dal 31.1.2014, prospetto (aggiornato all'ultimo giorno del mese precedente) delle operazioni attive e passive effettuate o maturate nel periodo, relative all'ordinaria amministrazione nella continuazione dell'attività aziendale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo, relazionando altresì sulla gestione finanziaria dell'impresa nel suo complesso o sull'attività compiuta al fini della predisposizione della proposta e del piano;

- depositi mensilmente, a partire dal 31.1.2014, una situazione finanziaria dell'impresa, che andrà pubblicata entro il giorno successivo nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 9.1.2014

IL PRESIDENTE
(dott. Massimo Scuffi)

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott. Giovanni SISTO